

Possibile la revisione annuale per la ripartizione dell'integrativo

Le istruzioni Aran

La destinazione delle risorse può essere modificata rispetto alla durata triennale

Ma i criteri di suddivisione vanno rivisti (e resi espliciti) con la stessa periodicità

**Gianluca Bertagna
Salvatore Cicala**

Il contratto nazionale 2018 degli enti locali prevede che l'integrativo abbia durata triennale, sia per la parte normativa che per quella economica.

I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse finalità possono essere negoziati anche con cadenza annuale nei

casi in cui le parti negoziali ritengano di procedere ad una rivisitazione dei vecchi criteri, sempre in sede di contrattazione integrativa. Ma i criteri contrattuali devono essere esplicitati in modo tale da consentire di avere certezza delle somme spendibili per ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale.

Sono le queste le indicazioni di pregio contenute nel parere dell'Aran protocollo (entrata) n. 3831/2021.

Gli interrogativi

L'articolo 8, comma 1, del contratto nazionale delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ha previsto che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate all'articolo 7, comma 4. La stessa disposizione ha poi precisato che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse moda-

lità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

Un ente locale ha chiesto all'Aran se esista un obbligo di stipulare un contratto integrativo annuale sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate anche se è stato sottoscritto un contratto integrativo triennale che disciplina in maniera esaustiva i vari istituti del salario accessorio.

Il parere

Per i tecnici di Via del Corso la soluzione va ricercata in un'attenta lettura della norma. Il contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha stabilito che il contratto integrativo abbia durata triennale, sia per la parte normativa che per quella economica. La disposizione ha previsto, inoltre, che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse finalità possano essere negoziati anche con cadenza annuale. Tale previsione, si legge nel parere, potrà essere applicata solo nei casi in cui le parti negoziali ritengano di procedere ad un restyling dei criteri di ripartizione delle risorse precedentemente adottati, sempre in sede di contrattazione integrativa.

La disciplina delle norme contrattuali impone alle parti negoziali decentrate di definire all'interno dell'integrativo, con equilibrio e grande senso di responsabilità, i criteri per distribuire le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo

conto delle caratteristiche delle stesse.

È evidente - sottolinea l'Aran - che i criteri contrattuali devono comunque essere applicati concretamente in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse (stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie di trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale. L'Agenzia ritiene possibile per ciascuna voce di utilizzo, ad esempio, indicare i valori percentuali in luogo di valori numerici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 anni

LA DURATA DELL'INTEGRATIVO

Il contratto nazionale 2018 degli enti locali prevede che l'integrativo abbia durata triennale. Tuttavia i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse

finalità possono essere negoziati anche annualmente a patto che ci sia certezza delle somme spendibili per ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio



Peso: 19%